

BGer 1F_7/2021 vom 16. März 2021

Bundesgericht, 2021-03-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1F_7_2021

FR: TF 1F_7/2021 du 16 mars 2021

IT: TF 1F_7/2021 del 16 marzo 2021

Erwägungen

E. 1.1

La domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF , motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF . In effetti, come noto all'istante, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a lui sfavorevole, come quella oggetto dell'istanza di revisione in esame, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 1F_31/2020 del 30 ottobre 2020 consid. 1.1 che lo concerne).

Secondo la costante prassi, anch'essa nota all'istante, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43).

E. 1.2

L'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell' art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6). Con sentenza del 15 luglio 2020, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo. Con sentenza 5A_650/2020 del 4 gennaio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A._____ contro detta decisione.

Invitato a esprimersi sull'istanza di revisione, con scritto del 19 febbraio 2021 il curatore ha comunicato al Tribunale federale di non ratificarla, chiedendo di prescindere dal prelievo di spese giudiziarie. Ne segue che l'istanza è inammissibile. Essa può quindi essere evasa senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF).

E. 1.3

In accoglimento della domanda del curatore si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).

Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta ulteriori scritti concernenti la sentenza 1C_581/2020.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.